

Comunicato del 1° dicembre 2014

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014

I soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.

In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:

- i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.